



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2248, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, sino al completo esaurimento del ruolo speciale di cui all'articolo 2210-*bis*, e comunque non oltre l'anno 2027, autorizza il Ministro della difesa, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, a modificare annualmente con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa, prevedendo, altresì, che, al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto possa compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- VISTO l'articolo 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis*, 1185-*bis* e 1226-*bis* del codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;
- VISTO l'articolo 1226-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le dotazioni organiche complessive e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dal quadro I (specchio B - anno 2022), della tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 2, nelle parti in cui fissa la

dotazione organica dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari, rispettivamente, a 11 unità, 24 unità e 72 unità;

VISTA la nota *a*) in calce al medesimo quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, la quale, in riferimento alla dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, stabilisce che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

VISTO l'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata collocato in soprannumero rispetto agli organici;

VISTI gli articoli 2210-*bis*, commi 1 e 2, e 2212-*decies* del codice dell'ordinamento militare, i quali stabiliscono che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento, che il grado vertice del ruolo è quello di colonnello e che gli ufficiali appartenenti a tale ruolo possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;

CONSIDERATO che le dotazioni organiche dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da determinare ai sensi dell'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, restano quelle stabilite dal quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in quanto i transiti degli ufficiali dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale interessano i soli gradi da sottotenente a colonnello;

VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a due o tre;

VISTA la nota *b*) in calce al medesimo quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di corpo d'armata fissate dalla citata

colonna 8, prevede, a partire dall'anno 2022, il ciclo di due anni, determinandolo in due promozioni il primo anno e tre promozioni il secondo anno;

VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di divisione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a quattro o cinque;

VISTA la nota *c*) in calce al medesimo quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di divisione fissate dalla citata colonna 8, prevede, a partire dall'anno 2022, il ciclo di cinque anni, determinandolo in quattro promozioni il primo, il terzo, il quarto e il quinto anno, cinque promozioni il secondo anno;

VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a otto o nove;

VISTA la nota *e*) in calce al medesimo quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di brigata fissate dalla citata colonna 8, prevede, a partire dal 2022, il ciclo di cinque anni, determinandolo in nove promozioni il primo, il secondo, il terzo e il quinto anno, otto promozioni il quarto anno;

VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 4 nella parte in cui fissa gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento dei generali di divisione nell'aliquota di valutazione a scelta per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata in misura pari a tre;

VISTO l'articolo 1053 del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, alla data di ogni anno ivi indicata, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;

VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;

VISTO l'articolo 1054 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;

- VISTO l'articolo 1071, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal medesimo codice e che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi;
- VISTO l'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno, se si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive non eccedenti un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque non inferiori all'unità;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011, visto *ex* articolo 5, comma 2, al n. 7972 in data 23/07/2021, e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 2021, il quale ha determinato, ai sensi degli articoli 2248, comma 1, e 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta ai gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da conferire nell'anno 2022, fissandolo in misura pari, rispettivamente, a tre, cinque e dieci unità, nonché l'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, prevedendo l'inserimento dei generali di divisione aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2019;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2022, per il grado di generale di corpo d'armata, si registrerà una consistenza organica effettiva di otto ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2023, cinque generali di corpo d'armata cesseranno dal servizio per limite d'età;
- CONSIDERATO che nell'anno 2023, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovranno essere conferite tre promozioni al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *b*) in calce al quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2022, per il grado di generale di divisione, si registrerà una consistenza organica effettiva di ventuno ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2023, un generale di divisione cesserà dal servizio per limite d'età;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2023, quattro generali di divisione dovranno essere promossi al grado di generale di corpo d'armata;

- CONSIDERATO che nell'anno 2023, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovranno essere conferite cinque promozioni al grado di generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *c*) in calce al quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2022, per il grado di generale di brigata, si registrerà una consistenza organica effettiva di sessantadue ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2023, quattro generali di brigata cesseranno dal servizio per limite d'età;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2023, sei generali di brigata dovranno essere promossi al grado di generale di divisione;
- CONSIDERATO che nell'anno 2023, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovranno essere conferite nove promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *e*) in calce al quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, nell'anno 2023, pur con il conferimento di tali promozioni, la consistenza organica degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri con i gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata sarà tale da non consentire una sufficiente copertura delle posizioni di impiego previste per tali gradi, con grave pregiudizio per la tenuta gerarchica dell'istituzione nella delicata fase di riassetto strutturale dell'Arma dei carabinieri con l'elevazione dei livelli ordinativi dei comandi e di attuazione del riordino dei ruoli del personale;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni ai gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2023, al fine di assicurare, entro il limite delle dotazioni organiche, una consistenza organica degli ufficiali tale da consentire la sufficiente copertura delle relative posizioni di impiego, mantenendo comunque adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- CONSIDERATO che, a seguito delle misure di revisione dei ruoli dell'Arma dei carabinieri di cui ai decreti legislativi n. 95 del 2017, n. 126 del 2018 e n. 172 del 2019, in riferimento alla formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, si è registrato l'inserimento di un numero di generali di divisione di poco superiore o, in alcune circostanze, uguale al numero di promozioni da conferire;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare, in relazione all'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, l'anzianità minima nel

grado di generale di divisione per l'inserimento nell'aliquota di valutazione per le promozioni al grado di generale di corpo d'armata da conferire nell'anno 2023, in misura comunque non inferiore a due anni, al fine di assicurare una più ampia possibilità di scelta;

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni ai gradi di generale di corpo d'armata, generali di divisione e generale di brigata da conferire nell'anno 2023

1. Il numero delle promozioni ai gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2023 ai sensi del quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, è fissato nelle misure di seguito indicate:

- a) generale di corpo d'armata: quattro unità;
- b) generale di divisione: sette unità;
- c) generale di brigata: undici unità.

Art. 2

Aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata nell'anno 2023

1. L'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2023, al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è determinata prevedendo l'inserimento dei generali di divisione appartenenti al medesimo ruolo aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2020.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, lì **26 GEN 2022**

IL MINISTRO
Fucini

